



UE e prevenzione

Processo legislativo UE

Quadro UE in materia di prevenzione 2021-2027

INDICE



In primo piano

- 04 Processo legislativo UE e possibilità d'influenza
- 06 "Cambiamento, prevenzione e preparazione"

Temi

- 07 Brexit: effetti su normazione e legislazione
- 10 Indumenti di protezione dai getti d'acqua ad alta pressione: nuova norma DIN 19430
- 11 Permetrina: biocida nei DPI



13 In breve

- Strategia industriale UE: sguardo puntato sulla normazione
- Rielaborazione della direttiva UE sulla sicurezza generale dei prodotti
- Nuovo ISO/TC 336 "Laboratory Design"
- La KAN alla A+A 2021

14 Eventi

Ultimi aggiornamenti:



[www_kan_de](https://www.kan.de)



Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)



[_kan.insta_](https://www.instagram.com/_kan insta_)



KAN – Kommission Arbeitsschutz und Normung



Kai Schweppe

Presidente della KAN

Federazione dell'industria e dei
datori di lavoro del
Baden-Württemberg (UBW)

Scenario europeo

Con il nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro la Commissione europea ha di recente presentato un vasto pacchetto di misure per gli anni a venire. Ciò non fa che evidenziare ancora una volta che, per quanto riguarda le basi giuridiche della prevenzione e della sicurezza dei prodotti, l'Europa va assumendo sempre più il ruolo di punto di riferimento.

Per il settore tedesco della prevenzione è di conseguenza tanto più importante partecipare efficacemente alla messa a punto di direttive e regolamenti e contribuire a colmare le lacune ancora esistenti, p. es. nell'ambito della sicurezza dei prodotti. Grazie ai buoni contatti intrattenuti con i ministeri federali, la KAN ha molte opportunità di esprimersi, nei confronti della Commissione UE, circa i processi legislativi rilevanti per la prevenzione. Con l'apertura, nel 2020, di un ufficio a Bruxelles, inoltre, può ora contare su un filo diretto con le commissioni e i deputati del Parlamento europeo nonché con altri attori della politica e della normazione. Cresce così lo spazio di manovra disponibile per svolgere un ruolo incisivo e, in ultima analisi, contribuire a una maggiore sicurezza dei lavoratori. Onde sfruttare questa nuova opportunità è bene compiere ogni sforzo possibile! «

Processo legislativo UE e possibilità d'influenza

La legislazione europea incide ormai in maniera non indifferente sui temi della prevenzione e della sicurezza dei prodotti. Ma come si svolge esattamente il processo legislativo a livello europeo? E come possono inserirsi coloro che rappresentano degli interessi specifici?

La legislazione europea nasce dall'interazione tra Commissione UE, Parlamento europeo (PE) e Stati membri facenti parte del Consiglio dell'UE. Affinché l'attività legislativa non si svolga in una "torre d'avorio" – ossia lontano dalla realtà degli utilizzatori – occorre che, con il know-how che hanno maturato nella pratica, i gruppi d'interesse s'inseriscano nel processo al momento giusto. Per ciascun processo è necessario individuare le possibilità in tal senso sussistenti e sfruttarle. Generalmente il processo legislativo UE si svolge come di seguito descritto.

La proposta di legge viene elaborata dalla Commissione UE dopo ampie consultazioni sia pubbliche che dei gruppi interessati. Tali consultazioni offrono dunque una prima possibilità di esercitare la propria influenza in via preliminare all'elaborazione della proposta. Con la trasmissione del testo a Consiglio e Parlamento la palla passa a queste due istituzioni, che ormai operano generalmente in stretta collaborazione in veste di legislatori di pari livello e devono pertanto arrivare a un accordo su un testo. In seno al Consiglio, sotto la guida della presidenza di turno, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in gruppi di lavoro esaminano insieme i testi, per poi elaborare la loro posizione. Nello stesso tempo le commissioni specializzate rilevanti del Parlamento europeo vengono incaricate di elaborare la posizione di quest'ultimo. La composizione politica delle commissioni riflette quella dell'assemblea plenaria, costituita da 705 eurodeputati. Per quanto riguarda i temi della prevenzione e della normazione, tra le 20 commissioni specializzate permanenti ve ne sono due che, dal punto di vista tecnico, rivestono una particolare rilevanza: quella per il mercato interno e la protezione dei consumatori, a cui spettano non da ultimo le competenze relative alla normazione, e quella per l'occupazione e gli affari sociali, responsabile della salute e sicurezza sul lavoro.

Il lavoro tecnico si svolge in seno alla commissione

Ciascuna delle sette frazioni nomina un deputato scelto tra le proprie fila, il quale ha il compito di partecipare in prima linea all'elaborazione del tema in seno alla commissione. La guida viene assunta da una delle frazioni. Per cominciare, il cosiddetto "relatore" redige un progetto di relazione in cui le proposte della




Commissione UE vengono modificate. Il relatore è chiamato a organizzare una maggioranza favorevole alle proposte di modifiche all'intero della propria frazione, in seno alla commissione e, infine, a livello plenario. Quel che a livello nazionale viene praticamente sancito dalla maggioranza di governo, a livello UE richiede non di rado una faticosa opera di convincimento da parte del relatore. Su costui si concentra tra l'altro l'attenzione di tutti i gruppi d'interesse, ciascuno dei quali vorrebbe parlare delle potenziali conseguenze della proposta rispetto alla "sua causa" ed esporre le proprie argomentazioni. Per ciascun gruppo d'interesse la sfida più grande consiste ogni volta nel porsi come prezioso interlocutore dei deputati attingendo a un adeguato know-how e con il giusto tempismo.

Solitamente la commissione si riunisce più volte per discutere. Dal canto suo la Commissione UE rimane a disposizione per eventuali domande e commenta il dibattito portato avanti dai deputati. Possono inoltre essere organizzate delle consultazioni di esperti. Quando il progetto di relazione è finalmente pronto, vi è la possibilità – non solo per i cosiddetti "relatori ombra" delle altre sei frazioni, ma anche per i restanti deputati della commissione – di presentare delle proposte di emendamento. Per i rappresentanti d'interessi specifici è pertanto opportuno esporre la propria posizione anche in questa fase. Tocca infine al relatore negoziare dei compromessi e ottenere, all'interno della commissione, una maggioranza favorevole alla "relazione". Con la successiva adozione del testo in sede di assemblea plenaria il Parlamento definisce la propria posizione.

Risolvere i problemi sociali in modo celere ma accurato

A seconda del tipo di procedimento e del fatto che sia stato raggiunto o meno un accordo con il Consiglio, questa procedura di "lettura" viene ripetuta una o più volte. Questo almeno sulla carta: onde poter rispondere entro tempi brevi a questioni sociali che vanno risolte per via legislativa, dagli anni '90 è possibile concludere il procedimento in prima lettura. È ormai addirittura consuetudine che il Parlamento, la Commissione, e il Consiglio negozino nel quadro di un trilatero informale, già prima che si sia conclusa la prima lettura. Qualora si giunga a un accordo circa un testo comune, il Consiglio dei 27 Stati membri e l'assemblea plenaria del Parlamento devono solo confermarlo in via formale, dopo di che il testo legislativo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'UE ed entrerà quindi in vigore. In genere, affinché gli Stati membri e in particolare le parti coinvolte possano adeguarsi alla nuova situazione giuridica, sono previsti periodi di transizione di diversi anni.

*Angelika Wessels
Responsabile della
rappresentanza europea
della KAN a Bruxelles
wessels@kan.de*



Processo legislativo UE (regolamenti, direttive)

illustrazione semplificata

“Cambiamento, prevenzione e preparazione”

Il nuovo quadro UE 2021-2027 in materia di prevenzione dovrà aiutare ad affrontare i rischi a cui i lavoratori sono esposti a seguito della transizione digitale e verde.

“Tra il 1994 e il 2018 il numero degli infortuni mortali sul posto di lavoro registrati nell’UE è calato del 70%. Malgrado questi progressi, all’interno dell’UE nel 2018 si registravano ancora oltre 3300 infortuni mortali e 3,1 milioni d’infortuni non mortali sul posto di lavoro. Ogni anno, inoltre, 200 000 lavoratori muoiono a causa di malattie associate al lavoro”.

Con queste cifre tutt’altro che trascurabili il 28 giugno 2021 la Commissione UE ha presentato il nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027¹, con il quale s’intende mobilitare istituzioni UE, Stati membri e parti sociali affinché attuino delle priorità comuni nell’ambito della prevenzione.

Tre importanti obiettivi: cambiamento, prevenzione e preparazione

Quello del “cambiamento verde, digitale e demografico” nel mondo del lavoro è il tema centrale della nuova strategia. S’intende così garantire che la “transizione verde” – ossia i preparativi dell’UE a un futuro neutro in termini di emissioni di CO₂ – non vada a discapito della salute dei lavoratori. L’ondata di ristrutturazioni prevista all’interno dell’UE contestualmente allo “European Green Deal” accrescerà l’efficienza energetica degli edifici in Europa. Nello stesso tempo, tuttavia, per i lavoratori edili comporterà senza dubbio una maggiore esposizione all’amianto. Per questa ragione la Commissione fa ora sapere che nella direttiva sull’amianto del 2022 saranno previsti dei valori limite ridotti. Anche per i valori limite di piombo e cobalto, che vengono impiegati nelle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di batterie al litio, è prevista una modifica o ridefinizione. Nel 2022 verrà inoltre emendata la direttiva sugli agenti chimici e nel 2024 quella sugli agenti cancerogeni o mutageni.

Per quanto riguarda l’avanzata della digitalizzazione del lavoro e i rischi che



questa comporta per il mondo del lavoro, la Commissione UE rimanda non da ultimo alle sue proposte circa un regolamento sui macchinari e uno sull’intelligenza artificiale. È però soprattutto il tema – finora spesso trascurato – della salute psichica dei lavoratori che la Commissione riprende con particolare insistenza. Anche a prescindere dalla crisi innescata dalla pandemia di Coronavirus, spesso la digitalizzazione sul posto di lavoro rappresenta una sfida per la nostra psiche e la mette a dura prova in svariati modi. Per questa ragione la Commissione ha annunciato un’iniziativa UE nell’ambito della quale, entro il 2022, dovranno essere valutati i problemi psichici dei lavoratori dovuti al lavoro digitale e proposti degli orientamenti per le misure da adottare a tal proposito. La Commissione UE intende inoltre garantire che la rivendicazione del “diritto a staccare” – ossia a non dover essere sempre reperibili – avanzata dal Parlamento europeo venga ascoltata. Alle parti sociali viene chiesto di aggiornare entro il 2023 i loro accordi circa i rischi psicosociali ed ergonomici del lavoro digitale. La Commissione UE fa inoltre sapere che entro il 2023 rivedrà la direttiva sui luoghi di lavoro e quella sulle attrezzature munite di videoterminali, in modo da tener maggiormente conto dei nuovi sviluppi tecnologici e delle esigenze dei lavoratori più anziani.

Quello della “prevenzione” è e rimane uno dei temi chiave della strategia per la salute e sicurezza sul lavoro. Più indagini sugli infortuni lavorativi, più informazioni ai lavoratori e, in ultima analisi, una più rigorosa applicazione delle regole in materia di prevenzione dovranno contribuire a raggiungere l’ambizioso obiettivo della “visione zero”. Come evidenzia la Commissione, ad oggi i rischi di malattie cardiovascolari e muscoloscheletriche associati al lavoro non sono ancora stati sufficientemente studiati né sono adeguatamente penetrati nella coscienza di lavoratori e datori di lavoro. Anche in merito all’uso di dispositivi medici o agenti chimici pericolosi, come p. es. le sostanze tossiche per la riproduzione, occorrono – così la Commissione – più informazioni e più corsi di formazione per i lavoratori. Per il 2022 la Commissione ha così annunciato anche delle linee guida aggiornate e una revisione delle regole UE in materia di sostanze pericolose. Lo scopo è quello di prevenire con maggior efficacia soprattutto le malattie riproduttive, le malattie respiratorie e in particolare il cancro, che nell’UE è la principale causa dei decessi associati al lavoro.

Al terzo punto – quello della preparazione a future crisi – la Commissione tratteggia una procedura d’emergenza per eventuali future crisi sanitarie e, in particolare, un meccanismo secondo il quale gli Stati membri notifichino alla Commissione l’insorgere, sul posto di lavoro, di rischi per la salute legati a una crisi nonché i relativi piani di prevenzione nazionali.

Nel 2023, di concerto con tutti i gruppi interessati, la Commissione farà un primo bilancio e, se necessario, promuoverà delle modifiche del quadro.

Angelika Wessels
wessels@kan.de

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0323>

Brexit: effetti su normazione e legislazione

Il personale punto di vista espresso dall'autore in questo articolo si basa su colloqui condotti con attori di rilievo e sull'esperienza dell'autore stesso in quanto ex responsabile della HSE Safety Unit (sorveglianza del mercato dei mezzi di lavoro, politica della sicurezza dei prodotti) britannica. Philip Papard è stato anche presidente di vari comitati UE, tra cui il sistema ICSMS, il Gruppo AdCo Macchine (autorità di sorveglianza del mercato UE) e il Gruppo MACHEx (politica d'ispezione per l'utilizzo dei mezzi di lavoro) nonché membro del team di redattori della Guida della Commissione UE all'applicazione della direttiva macchine.

Quello tra Regno Unito e Comunità economica europea/UE è stato senz'altro un rapporto travagliato. Le riserve del caso sono in parte dovute al ricordo mai sopito dell'epoca dell'impero britannico, durante la quale gli inglesi dominarono gran parte del mondo e sfruttarono la loro posizione per creare un sistema commerciale assai redditizio (per la Gran Bretagna). Oggi l'impero non esiste più, ma continua a vivere nelle menti dei più anziani. Conservo ancora il ricordo di quando, negli anni '50, andavo con mia nonna nel vicino "Home and Colonial Store" per acquistare generi alimentari provenienti da ogni parte dell'impero. Se si considera che mai, dal 1066 ad oggi, un esercito straniero è riuscito a invadere la Gran Bretagna, si capisce perché alcuni cittadini del Regno Unito non siano interessati a una cooperazione europea come lo è invece chi, nell'Europa continentale, ha dovuto affrontare fascismo, morte e distruzione. Questi britannici preferiscono orientarsi verso nazioni un tempo facenti parte dell'impero e la cui lingua ufficiale è l'inglese, p. es. USA, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Sudafrica.

Perché c'è stata la Brexit?

Durante il referendum la Brexit è stata dipinta come un ritorno alla sovranità. Non è stato tuttavia spiegato cosa significasse esattamente tutto ciò. All'epoca ci sono state propinate immagini di milioni di migranti turchi che si sarebbero riversati nel Regno Unito, storie di come l'UE intendeva abolire la tradizione inglese del tè, ma anche la promessa che avremmo potuto portare tranquillamente avanti gli scambi commerciali con l'Europa intera e il resto del mondo come facevamo prima dell'adesione alla Comunità economica europea (CEE). Si è parlato di modello norvegese o svizzero, ma sono stati forniti pochi dettagli circa quel che una Brexit significava realmente. Non si è invece quasi parlato di quanto vantaggioso fosse il mercato unico per l'industria britannica e di quale influenza esercitasse il Regno Unito grazie al fatto di partecipare all'elaborazione di leggi e standard armonizzati – tutte questioni ben troppo tecniche rispetto al livello del dibattito dell'epoca.



Philip Papard

La Brexit dura

Abbiamo così ottenuto la Brexit, ma non sapevamo cosa ci aspettasse. L'opinione pubblica britannica sta iniziando solo ora a comprendere le conseguenze della Brexit dura. E ci vorrà ancora molto prima che le capisca del tutto, tanto più che con la pandemia di Covid-19 molte di esse non sono immediatamente riconoscibili.

Prima della Brexit il Regno Unito esercitava una notevole influenza sia relativamente allo sviluppo e all'aggiornamento della legislazione UE in materia di messa in circolazione di prodotti, sia relativamente all'elaborazione delle norme armonizzate del caso. Il Paese ha svolto un ruolo significativo rispetto allo sviluppo e all'introduzione del sistema ICSMS, che favorisce lo scambio, tra tutte le autorità di sorveglianza del mercato, d'informazioni sui prodotti sottoposti a prova e aiuta a evitare inutili duplicazioni dei lavori. Ora non abbiamo più accesso a questo sistema e la collaborazione con le autorità di sorveglianza del mercato dell'UE è limitata. Il Regno Unito ha poi rivestito un ruolo centrale anche in relazione alla legislazione in materia di prevenzione, p. es. creando e dirigendo il Gruppo MACHEX della Direzione generale Occupazione dell'UE, grazie al quale sono stati riuniti ispettori del lavoro con competenze circa l'utilizzo di mezzi di lavoro di ogni genere. Ora il Regno Unito non ha più accesso nemmeno a questo gruppo.

Con la Brexit dura il Regno Unito ha perso la possibilità d'influire direttamente sull'acquis comunitario. Nello stesso tempo l'industria britannica e coloro che vi lavorano anziché contribuire a plasmare delle regole, si limitano a riceverne. Il Paese può discostarsi da alcuni requisiti e standard. Per poter commercializzare i loro prodotti sul nostro maggior mercato di sbocco, tuttavia, i fabbricanti britannici devono attenersi alle norme e disposizioni UE. Ciò potrebbe tradursi nella coesistenza di due tipi di prodotti: quelli recanti la marcatura CE e quelli con la sola marcatura CA¹, destinati esclusivamente al mercato britannico – una soluzione non propriamente efficace né conveniente.

Per ottenere la marcatura CE per un prodotto, un'impresa deve verosimilmente incaricare un ente notificato. In Gran Bretagna, tuttavia, non ne è rimasto nemmeno uno. Le aziende che finora si affidavano a enti notificati in Gran Bretagna potranno eventualmente continuare a collaborare con tali enti. Molti di questi hanno infatti trasferito le loro sedi principali in Stati membri dell'UE come l'Irlanda o i Paesi Bassi e sono soggetti a regole, sorveglianza e sistema di autorizzazione di tali Stati. Per poter sottoporre alle autorità di sorveglianza del mercato dei documenti tecnici rispondenti alla direttiva macchine e ad altre direttive, inoltre, i fabbricanti devono nominare un delegato con sede nell'UE. Le sedi a tal fine più gettonate pare siano Dublino e Amsterdam.

Continua la collaborazione nel settore normazione

Le norme armonizzate rivestono un'importanza centrale rispetto al Nuovo Approccio e agevolano notevolmente l'osservanza, da parte dell'industria, dei requisiti di prodotto. L'industria britannica si sta perciò prodigando molto per non perdere la sua influenza sulla messa a punto delle norme. In base alle trattative sinora condotte, l'istituto britannico di normazione BSI continuerà ad aderire al CEN/CENELEC e a partecipare ai lavori dell'ente in forma modificata. La nuova regolamentazione si è resa necessaria per il fatto che finora al CEN/CENELEC aderivano solo organismi di normazione di Paesi UE, EFTA² o candidati all'adesione all'UE.

Onde guadagnare tempo per un accordo definitivo, si è deciso di prolungare l'attuale adesione del BSI al CEN/CENELEC fino a fine 2021. I piani attuali prevedono che, anche dopo il 2021, il BSI continui ad aderire al CEN/CENELEC e che gli esperti britannici continuino a essere coinvolti in ugual misura sul piano tecnico. Date le limitazioni insite nel suo status formale, tuttavia, il BSI eserciterà una minore influenza sulla futura politica di CEN e CENELEC. Già ora il fatto che la Gran Bretagna non faccia più parte dello Spazio economico europeo comporta dei cambiamenti a livello procedurale: qualora una norma non venga adottata in sede di votazione formale, i voti verranno ricalcolati escludendo quello del BSI (e di analoghi Paesi non membri del SEE). Ove si raggiunga un sufficiente consenso, la norma dovrà essere adottata da tutti i Paesi membri del SEE³ e da quei Paesi non

membri del SEE che hanno votato per la sua adozione. Se p. es. il Regno Unito esprimesse un voto negativo, nel caso descritto non sarebbe tenuto a recepire la norma, poiché l'adozione di quest'ultima è avvenuta solo dopo il riconteggio.

Il nuovo status di membro CEN/CENELEC del BSI continuerebbe a garantire all'industria britannica la possibilità di partecipare a pieno titolo alla messa a punto di norme in seno a TC e WG. Poiché per finanziare l'attività di normazione la Commissione UE mette a disposizione del CEN/CENELEC fondi risultanti dai contributi corrisposti dai Paesi UE ed EFTA e, per il Regno Unito, in futuro questi fondi verranno meno, il BSI si farà carico dei costi del caso.

Lo status di membro del BSI verrà confermato da CEN e CENELEC probabilmente a novembre del 2021. Rimane ora da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi anni. C'è da sperare che la buona e fruttuosa collaborazione portata avanti da Regno Unito e UE nel campo della sicurezza sul lavoro e dei prodotti continui anche in futuro.

*Philip Papard
OBE (Officer of the Order
of the British Empire)*

¹ La marcatura CA indica la conformità di un prodotto ai requisiti vigenti in Gran Bretagna.

https://it.wikipedia.org/wiki/Marchio_UKCA

² Associazione europea di libero scambio

³ Spazio economico europeo: Paesi UE + Norvegia, Islanda e Liechtenstein



Indumenti di protezione dai getti d'acqua ad alta pressione: nuova norma DIN 19430

Il fatto che già il getto d'acqua di una semplice idropulitrice con una pressione d'esercizio di circa 100 bar possa ferire una persona in modo grave viene spesso sottovalutato. A produrre delle lesioni può essere sia l'acqua in uscita che un tubo flessibile difettoso. L'acqua non sterile può venire iniettata in profondità insieme ad altre minuscole particelle – p. es. quelle di pittura o vernice irradiate dal getto d'acqua – e diffondersi quindi in maniera incontrollata nei tessuti, anche al di là del punto d'iniezione.

Dalla statistica sugli infortuni compilata dalla DGUV emerge che, nel periodo di riferimento 2010-2019, in media gli infortuni sul lavoro soggetti all'obbligo di segnalazione¹ verificatisi durante l'uso d'idropultrici sono stati circa 280 all'anno. Tra questi figuravano anche alcuni incidenti le cui vittime hanno riportato lesioni gravissime e un incidente con esito mortale.

Data la mancanza di una base normativa per la prova e la certificazione, dietro iniziativa del comparto specialistico Indumenti protettivi dell'ente tedesco di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (DGUV) e di concerto con l'istituto per la prevenzione sul lavoro della DGUV (IFA), nel 2017 è stato definito il principio di prova "Indumenti di protezione dai getti d'acqua ad alta pressione" (GS-IFA-P15). Quest'ultimo è servito da punto di partenza per l'elaborazione della nuova norma DIN 19430 "Indumenti protettivi – Indumenti di protezione dai getti d'acqua ad alta pressione – Requisiti e metodi di prova".

Classificazione degli indumenti di protezione

Durante l'uso di una pistola ad alta pressione, sull'utilizzatore possono agire forze anche molto elevate. In base alla regola n. 100-500 della DGUV le forze di rinculo degli utensili portatili non devono superare i 150 N in direzione assiale. Laddove l'utilizzatore faccia uso di un appoggio per il corpo, le forze di rinculo non dovranno invece eccedere i 250 N. Nella nuova norma i diversi valori massimi delle forze di rin-

culo vengono tenuti presenti ai fini della suddivisione degli indumenti protettivi in vari livelli di prestazione. A tal proposito vengono considerati i tre tipi di ugello rilevanti:

- Ugello a getto piatto: getto a ventaglio
- Ugello a getto concentrato: getto puntuale e concentrato
- Ugello a getto rotante: testa rotante con almeno due ugelli a getto concentrato

Proprietà materiali, manutenzione e criteri per la sostituzione

Gli indumenti di protezione dai getti d'acqua ad alta pressione devono essere impermeabili e particolarmente resistenti agli strappi, ma anche traspiranti e leggeri. La scelta degli indumenti adatti dipende dalle condizioni d'impiego e dalla necessaria durata dell'utilizzo. In base alla DIN 19430 l'efficienza degli indumenti protettivi viene sottoposta a prova e classificata p. es. relativamente alla resistenza al passaggio di vapore e alla propagazione delle lacerazioni.

Decisivi ai fini della durata dei DPI sono la loro manutenzione e l'usura. Gli indumenti d'alta qualità e impregnati di frequente vanno sempre sottoposti a una pulizia professionale e occorre seguire esattamente le istruzioni di manutenzione fornite dal fabbricante. In caso di fori, strappi o cedimento di cuciture gli indumenti devono inoltre essere immediatamente sostituiti.

Marcatura e informazioni del fabbricante

Su ciascun indumento di protezione deve trovarsi, saldamente applicata, un'etichetta recante le informazioni che vanno fornite all'utilizzatore del DPI, p. es.:

- Numero dei possibili cicli di lavaggio e indicazioni per la manutenzione
- Indicazione delle norme con i pittogrammi del caso e classi / livelli di prestazione raggiunti dal prodotto contestualmente alle relative prove e alla certificazione

- Data di produzione o data limite di utilizzo
- Marcatura CE e numero dell'istanza di sorveglianza

Nelle informazioni da lui fornite, il fabbricante deve indicare le corrette modalità di conservazione, utilizzo e manutenzione, la durata, i criteri per la sostituzione e il luogo in cui può essere reperita la dichiarazione di conformità. Deve inoltre illustrare il significato dei vari livelli di prestazione e delle classi.

La DIN 19430 rappresenta un passo importante verso l'unificazione della descrizione del livello di protezione offerto dagli indumenti di protezione dai getti d'acqua ad alta pressione dei vari fabbricanti. I livelli di prestazione riflettono in maniera comprensibile il grado di protezione e agevolano la scelta, da parte dell'utilizzatore, del DPI adeguato. Le indicazioni circa la durata massima dell'impiego continuativo aiutano a stimare, nel quadro della valutazione dei rischi, le sollecitazioni a carico dei lavoratori.

La DIN 19430 offre un'ottima base a partire dalla quale elaborare un giorno uno standard europeo o internazionale per la prova e la certificazione degli indumenti di protezione dai getti d'acqua ad alta pressione.

*C. Walther (IFA),
C. Kirchhoff (BG BAU),
H. Lüttgens (DIN), O. Mewes (IFA),
R. Ziehmer (DEHN SE + Co. KG),
Y. Dietzel (STFI)
olaf.mewes@dguv.de*

¹ Sezione Statistica, DGUV: infortuni sul lavoro soggetti all'obbligo di segnalazione e mortali per il periodo di riferimento 2010-2019, apparecchi ad alta pressione e a spruzzo selezionati, 4.1.2021

Permetrina: biocida nei DPI

Abbondare aiuta o è invece dannoso?

Chi opera nei settori della caccia e della silvicoltura o lavora altrimenti nei boschi, ma anche presso servizi di manutenzione stradale ed esercito federale è maggiormente esposto al rischio di punture di zecche durante il lavoro. Per questi gruppi una possibile forma di prevenzione consiste nell'indossare indumenti da lavoro con protezione antizecche. I più usati sono quelli trattati con permetrina.

La permetrina è un principio attivo biocida impiegato per proteggere dai parassiti, in particolare dalle zecche. Se impregnati con permetrina in fase di produzione, gli indumenti si trasformano in dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le zecche. In tal caso il biocida viene applicato sugli abiti mediante trattamento spray, immersione in emulsioni acquose, rivestimento polimerico delle fibre durante la produzione, microincapsulazione o nanoincapsulazione.

Gli indumenti possono tuttavia rilasciare il principio attivo, che in caso di contatto con la pelle viene da questa assorbito. Sull'assorbimento possono incidere il contatto prolungato con il corpo e condizioni esterne come umidità, temperatura, sudorazione o proprietà materiali dei tessuti. In base al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 la permetrina è classificata come sensibilizzante della pelle della categoria 1 con indicazione di pericolo H317 ("Può provocare una reazione allergica della pelle"). Nell'UE, nell'ambito della valutazione della sostanza attiva come da regolamento (UE) sui biocidi n. 528/2012, la permetrina è giudicata non cancerogena.

Una bozza di norma contenente requisiti controversi

A marzo del 2020 è stata pubblicata la prima bozza di norma su questo tema: la EN 17487 "Schutzkleidung – Mit Permethrin behandelte Schutzkleidungsstücke zum Schutz gegen Zeckenbisse" [Indumenti protettivi – Capi d'abbigliamento trattati con permetrina allo scopo di proteggere dai morsi di zecche]. Il documento descrive i requisiti necessari e le prove da svolgersi sugli indumenti trattati con permetrina affinché sia data una protezione dalle punture di zecche (anche dopo un numero predefinito di lavaggi effettuati a determinate condizioni). Nello stesso tempo nella bozza viene affermato che gli indumenti in essa descritti sono "innocui" per chi li indossa.



Quando il valore limite è tutto

“Dal punto di vista dell’ente di previdenza sociale per il settore agricolo, forestale e giardinaggio (SVLFG) la questione della protezione chimica dalle punture di zecca non può essere valutata in maniera univoca. In ambito lavorativo i pericoli risultanti dalle malattie trasmissibili dalle zecche sono noti ormai da anni e vengono consigliate misure preventive nonché cercate misure integrative. Nello stesso tempo non è però accettabile che da indumenti di protezione trattati con eccessive quantità di permetrina scaturisca un rischio per la salute degli assicurati. Occorre pertanto che nel corso del processo di normazione vengano compiute attente riflessioni allo scopo di definire un adeguato valore limite”.

Sebastian Dittmar, SVLFG

*Dr. Anja Vomberg
vomberg@kan.de*

*Dr. Michael Thierbach
thierbach@kan.de*

Ai sensi della bozza, negli indumenti confezionati il tenore medio di permetrina non deve eccedere i 1600 mg per m² di tessuto ed è ammessa una disomogeneità non superiore al 20%. Con ciò sarebbero possibili concentrazioni locali di permetrina superiori a 1900 mg/m². Gli studi finora condotti in merito alla tutela della salute degli utilizzatori di tessuti trattati con permetrina (per es. ^{1,2,3}) prevedevano per lo più un tenore di 1250 mg per m² di tessuto. Il dosaggio raccomandato dall’OMS ⁴ per cappotti, giacche, camicie a manica lunga e pantaloni è di 1,25 g/m² (equivalenti a 1250 mg/m²), quello raccomandato per le camicie a manica corta addirittura di 0,8 g/m² soltanto. Il valore indicato nella bozza di norma si attesta pertanto decisamente al di sopra delle concentrazioni raccomandate.

Nell’inchiesta del 2020 la Germania si è espressa a sfavore di tale elevata concentrazione di permetrina. Non sono infatti disponibili dati in grado di rivelare se tale concentrazione sia necessaria (o venga invece promossa solo per via delle procedure attualmente adottate da alcuni produttori) e, nello stesso tempo, non è chiaro se, in caso di uso prolungato degli indumenti, detta concentrazione possa finire per esplicare degli effetti nocivi. Attualmente è in corso l’inchiesta pubblica relativa a una seconda bozza di norma in cui continua a essere riportato l’elevato valore di permetrina.

La bozza affronta anche la questione dei “requisiti in materia di tutela della salute degli utilizzatori”. A tal proposito viene fatto riferimento al valore DGA (accepted daily intake) – ossia la dose giornaliera ammissibile – indicato dall’OMS. Secondo la bozza “si prevede che, in caso di normale uso professionale degli indumenti e copertura della parte superiore e inferiore del corpo (torso, braccia, gambe), nell’arco di una giornata lavorativa di otto ore il valore DGA del 20% non venga superato. In caso di utilizzo più prolungato – p. es. durante una giornata lavorativa di 24 ore – viene raggiunto al massimo il 60% del valore DGA”.

A seconda del metodo di trattamento, la modalità di fissaggio della permetrina al tessuto assume tuttavia un ruolo di rilievo. Nell’allegato E dell’attuale bozza di norma si legge la seguente avvertenza: “Se la permetrina non è stabilmente fissata al tessuto, il valore DGA della stessa può venire superato, soprattutto laddove la concentrazione iniziale di questa sostanza si avvicini al tenore massimo di permetrina nei tessili indicato nel presente documento”. Nella sezione E 10.4, inoltre, il gruppo di lavoro competente fa notare che non esistono metodi normati che consentano di valutare in maniera affidabile gli effetti che la permetrina ha sulla salute.

La bozza di norma, dunque, lascia senza risposta alcuni interrogativi. In via di principio è opportuno che vengano normati dei metodi di prova per i DPI trattati con permetrina. Sarebbe altresì importante standardizzare i metodi d’impregnazione e riuscire a capire in che misura incidono sul tasso di rilascio e, dunque, sull’assorbimento da parte dell’uomo in presenza di diverse condizioni. Solo allora sarà davvero possibile valutare i rischi. Nel frattempo, in linea con l’imperativo della riduzione ai minimi termini e date le limitate conoscenze scientifiche disponibili, per quanto riguarda l’impregnazione non si dovrebbe superare la concentrazione media di 1250 mg/m².

¹ K.E. Appel et al. “Risk assessment of Bundeswehr (German Federal Armed Forces) permethrin-impregnated battle dress uniforms (BDU)”. Int J Hyg Environ Health, 2008. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18222725>

² B. Roßbach et al. Rapporto finale “Biomonitoring und Beurteilung möglicher Gefährdungen von Beschäftigten in der Forstwirtschaft durch permethrinimprägnierte Schutzbekleidung”. Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universitätsmedizin Mainz, circa 2012. www.dguv.de/projektdatenbank/0305/12_11_23_abschlussbericht_permethrin_final.pdf

³ BfR. “Allergien: Sensibilisierung durch Permethrin in Textilien ist unwahrscheinlich” Commento n. 006/2017. www.bfr.bund.de/de/a-z_index/permethrin-4880.html

⁴ OMS. “Vector control – Methods for use by individuals and communities”. Elaborato da Jan A. Rozendaal, 1997.

Strategia industriale UE: sguardo puntato sulla normazione

Il 5 maggio 2021 la Commissione UE ha aggiornato la strategia industriale UE. L'obiettivo era quello di trarre, in termini di politica industriale, degli insegnamenti dalla crisi scatenata dalla pandemia, garantire la resilienza economica dell'UE e sostenere la "transizione verde e digitale". A tal proposito il settore della normazione riveste un ruolo per nulla trascurabile. Per il 3° trimestre del 2021 la Commissione UE ha ad es. annunciato l'adozione di una strategia di normazione europea che dovrà aiutare a rappresentare con maggior risolutezza gli interessi europei nel mondo. Secondo la Commissione il ruolo di leader tecnologico globale è inescindibilmente legato a quello di leader sui fronti della definizione di norme e della garanzia d'interoperabilità.

Affinché in fatto di definizione di norme l'UE possa continuare a esercitare la propria influenza a livello globale, occorre un "sistema di normazione agile ed efficiente" – così la Commissione UE, che sta ancora appurando se a tale scopo sia necessario un emendamento del regolamento sulla normazione. Attualmente una task force congiunta della Commissione UE e degli organismi di normazione europei sta già lavorando non da ultimo a delle soluzioni per "una rapida adozione di norme decisive".

Con la completa imposizione della direttiva 2006/123/CE sui servizi s'intende inoltre approfondire il mercato unico. A tal proposito la Commissione fa sapere di voler rafforzare ulteriormente la normazione nel settore dei servizi. In una prima tappa verrà ad es. valutato in quali ambiti dei servizi aziendali le norme armonizzate potrebbero rappresentare un valore aggiunto e verrà a tal proposito presa in esame una proposta legislativa.

Comunicato stampa della Commissione UE: <https://bit.ly/3DZ2BCF>

Rielaborazione della direttiva UE sulla sicurezza generale dei prodotti

La Commissione UE ha presentato la proposta di un regolamento inteso a rimpiazzare la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Il documento dovrà comprendere nuove disposizioni sui mercati online e affrontare la questione dei rischi dovuti all'assenza di cybersicurezza e all'intelligenza artificiale.

Il regolamento ha lo scopo di garantire che tutti i prodotti di consumo messi in circolazione sul mercato interno europeo siano sicuri, a prescindere dalla loro provenienza o modalità di distribuzione. Il documento avrà validità anche per tutti i prodotti di consumo non rientranti nel campo di applicazione di prescrizioni specifiche in materia di sicurezza dei prodotti.

Per presentare un feedback sulla proposta della Commissione UE, le persone e gli organismi interessati hanno tempo fino al 1° ottobre 2021. In seguito il Parlamento UE e gli Stati membri saranno chiamati a rielaborare la proposta e a raggiungere un accordo circa un nuovo regolamento.

Sito web per il feedback sul regolamento proposto: <https://bit.ly/3hmyBa1>

Nuovo ISO/TC 336 "Laboratory Design"

Per quanto riguarda la normazione di laboratori, la Cina si è mobilitata a livello di ISO e ha chiesto già varie volte che venisse fondato un nuovo ISO/TC. Dopo qualche resistenza – anche la Germania si era più volte espressa a sfavore dell'istituzione di tale ISO/TC – in occasione dell'81a seduta dell'ISO/TMB si è ora deciso d'istituire l'ISO/TC 336 "Laboratory Design". La Germania aderirà al nuovo ISO/TC in veste di membro con diritto di voto (P-member).

Dal punto di vista della prevenzione non è stato possibile appoggiare la richiesta: il previsto campo di applicazione è infatti troppo ampio e abbraccia anche questioni riguardanti la prevenzione sul lavoro aziendale. L'obiettivo non è p. es. solo quello di normare i fondamenti della progettazione e costruzione (p. es. scelta dell'ubicazione, piantine, approvvigionamento energetico, ecc.) di tutti i laboratori, ma anche di standardizzare il funzionamento di questi ultimi – e, con esso, molti aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro in laboratorio. Grazie, non da ultimo, al regolamento sulle sostanze biologiche, all'ordinanza sulle sostanze pericolose, al relativo corpus di regole tecniche subordinato e alle linee guida per laboratori del BG RCI "Lavorare in sicurezza nei laboratori – fondamenti e guide applicative" (documento informativo DGVU 213-850), la Germania dispone a tal proposito di un corpus di disposizioni e regole ben sviluppato. Vi è da temere che le norme ISO di prossima elaborazione tratteranno anche i contenuti di tale corpus normandoli in maniera differente.

Per seguire a livello nazionale le attività di questo nuovo comitato tecnico, all'interno del comitato di normazione DIN "Apparecchi da laboratorio e strutture di laboratorio" è stato istituito il comitato congiunto NA 055-02-05 GA "Progettazione, costruzione e funzionamento degli edifici dei laboratori": è urgentemente necessario che il settore della prevenzione partecipi attivamente ai lavori di quest'ultimo.

La KAN alla A+A 2021

Dal 26 al 29 ottobre 2021 a Düsseldorf si terrà la fiera specialistica A+A. La KAN vi attende presso lo stand comune (10A60) della DGVU, al padiglione 10. Saremo lieti di rispondere ai vostri quesiti sul tema prevenzione e normazione.

"Esseri umani normati – evoluzione delle misure corporee" – è questo il tema proposto dalla KAN in occasione dell'"Ora di ricevimento prevenzione", in programma il 28 ottobre presso lo stand comune della DGVU. In questa data allo stand della KAN saranno tra l'altro presenti alcuni esperti che risponderanno alle vostre domande circa gli effetti non visivi della luce.

Il tema "luce" verrà ripreso anche dalla Dr. Anna Dammann, addetta della segreteria KAN, nel corso di una relazione in programma venerdì 29 ottobre presso il palco del padiglione 10 nel quadro dell'evento "Workplace Design".

La KAN parteciperà al 37° congresso internazionale A+A con tre relazioni sui temi maschere di comunità, sicurezza delle macchine e sistemi di gestione.

Eventi



20.-23.09.2021 » Online

Congress

XXII World Congress on Safety and Health at Work 2021

ISSA

<https://www1.issa.int/events/world-congress2021>

12.-15.10.2021 » Köln

Konferenz

Maschinenbautage 2021 mit Maschinenrechtstag

MBT Ostermann GmbH

www.maschinenbautage.eu/konferenzen/konferenz-maschinenrichtlinie-2021/

26.-29.10.2021 » Düsseldorf

Fachmesse und Kongress

A+A 2021

Messe Düsseldorf / Basi

www.aplusa.de

10.-12.11.2021 » Online

Seminar

Grundlagen der Normungsarbeit im Arbeitsschutz

IAG/KAN

<https://app.ehrportal.eu/dguv/webmodul/index.jsp> → 700044

15.-16.11.2021 » Dortmund

Conference

1st European EMF Forum Conference "8 years of experience with the EMF directive"

BAuA

www.baua.de/EN/Service/Events/Calendar/11.15-EEMFF-Conference.html

16.-17.11.2021 » Duisburg

Kongress

Fachkongress gegen Staub beim Bauen

<https://bauverlag-events.de/event/fachkongress-gegen-staub-beim-bauen/>

24.11.2021 » Online

Tagung

4. IAG Wissensbörse Prävention

IAG

www.dguv.de/iag/veranstaltungen/wissensboerse-praevention/2021/index.jsp

08.-09.12.2021 » Dresden

Konferenz

DGUV Fachgespräch Assistenzsysteme für die Unfallprävention

IAG

www.dguv.de/ifa/veranstaltungen/dguv-fg-assistenzsysteme

13.-16.12.2021 » Dresden

Seminar

Mensch und Arbeit: Grundlagen der Ergonomie

IAG

<https://app.ehrportal.eu/dguv/webmodul/index.jsp> 🔍 700010

14.12.2021 » Online

Webinaire

Le travail après la pandémie de Covid-19 : Quelles évolutions des organisations ? Quels enjeux de santé et sécurité ?

INRS

www.inrs.fr/footer/agenda/prospective-covid-5.html

06.-10.02.2022 » Online

Congress

33rd International Congress on Occupational Health 2022 (ICOH)

ICOH

<https://icoh2022.net>

02.-04.03.2022 » Magdeburg

GfA-Frühjahrskongress 2022

Technologie und Bildung in hybriden Arbeitswelten

Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA)

www.gesellschaft-fuer-arbeitswissenschaft.de/veranstaltungen-fruehjahrskongresse-gesellschaft-fuer-arbeitswissenschaft-gfa.htm

Publicazioni della KAN

www.kan.de/en » Publications » Orders (gratis)



Gefördert durch:
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Editore

Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa e.V. (VFA)
con supporto finanziario del Ministero Federale di Lavoro e degli
Affari Sociali.

Redazione

Kommission Arbeitsschutz und Normung, Segreteria KAN
Sonja Miesner, Michael Robert
Tel. +49 2241 231 3450 · www.kan.de · info@kan.de

Responsabile

Dr. Dirk Watermann, Alte Heerstr. 111, D – 53757 Sankt Augustin

Traduzione

Simona Rofrano

Illustrazioni

www.stock.adobe.com: © ifeelstock (1), © Tyler Olson (2)
© Antonio GAUDENCIO (2), brainwashed 4 you (9),
©NJ - stock.adobe.com (11)
www.shutterstock.com: © Alexndr (13) | © A. Wessels/KAN (2, 4),
andre@bilderwahn.de (7)

Publicato trimestralmente, gratis

ISSN: 2702-4024 (Print) · 2702-4032 (Online)